

F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna

Verbale del Giudice Sportivo Regionale

Bologna, li: **10.02.2021**

Delibera N.: **4 / 2020 – 2021**

Manifestazione: **Campionato Regionale Vasca Corta**
2[^] prova – 2[^] parte sessione femminile
Concentramento “BOLOGNA”

Data e svolgimento: **07.02.2021 dalle: 8:30**

Sede: **Bologna – piscina Carmen Longo (base 50 mt.)**

Tipo gara: **FEDERALE (a carattere regionale)**

Autorizzazione: **F.I.N.**

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE EVENTUALI PRIMATI CONSEGUITI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Provvedimenti disciplinari.

Per poter inquadrare la vicenda e procedere ad una gradazione della sanzione, è necessario, in considerazione della congiuntura sanitaria (pandemia SARS-COVID19), inquadrare la normativa, l'organizzazione ed il contesto nel quale è stata indetta la manifestazione e sottolineare gli aspetti logistici e le norme di prevenzione per quanto allo svolgimento della manifestazione medesima.

Il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera della Commissione Nuoto, indiceva ed organizzava – in un momento particolarmente complesso per quanto alla pandemia sanitaria – la manifestazione Campionato Regionale Vasca Corta.

La manifestazione si articola su due prove di qualificazione (la prima da svolgersi nel periodo 1/12/2020 – 13/12/2020 e la seconda programmata negli weekend del 6/7 e 13/14 di febbraio 2021) predisposte in quattro diversi concentramenti, ed una successiva finale.

Le società vengono assegnate con criteri di equità numerica ai diversi concentramenti. Il concentramento di Bologna risulta assegnato al campo gara della piscina olimpionica Carmen Longo di Bologna nelle date del 6, 7 e 14 febbraio 2021. In addendum all'organizzazione della manifestazione, il Comitato Regionale inviava a tutte le società impegnate (in data 01/02/2021 protocollo PS/mm n. 23), ORARI ED INDICAZIONI CRCVC 2 PROVA per quanto allo svolgimento della manifestazione (sulla scorta di quanto predisposto nell'ambito dei diversi DPCM emanati al fine di contenere i contagi ed in considerazione della necessità di non interrompere l'attività agonistica).

In particolare, nella succitata comunicazione veniva sottolineato il fatto per cui:

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all'ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara.

Gli atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall'impianto.

I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto.

Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.

Saranno presenti dispenser per la sanificazione delle mani. Si sottolinea che al termine delle proprie gare gli atleti dovranno abbandonare immediatamente l'impianto.

Verranno effettuati controlli per verificare quanto richiesto.

Fatta la precedente premessa, che inevitabilmente costituirà architrave e ratio per quanto alla delibera, in data 08/02/2020 giungeva all'attenzione del sottoscritto, per tramite del Presidente GUG sig. Enrico Zerbini, integrazione al *FOGLIO GUIDA* a firma dei G.A. Priscilla Contarelli, la quale allegava:

- una relazione a propria firma, allegata al foglio guida, relativa ad un comportamento inopportuno tenuto da un atleta nel corso della manifestazione, nella quale il G.A. così refertava:

Devo segnalare il comportamento scorretto di l'atleta *OMISSIS* della società De Akker Team il cui tecnico e il signor Massimiliano Mazzoli.

Dopo la serie dei 400 MX in cui ha gareggiato (serie) 44 in corsia 8 l'atleta è uscito dall'acqua "infastidito" dalla squalifica ricevuta per - nuotata irregolare frazione farfalla - e ha letteralmente "lanciato" a terra una sedia davanti alla cronometrista signora Erica Rossi la quale ha chiesto in maniera educata all'atleta di risistemare nella posizione corretta, ma l'atleta ha risposto in maniera maleducata lasciando la sede a terra ed è andato in tribuna.

Ho preso atto dell'accaduto e sono qui a segnalarlo agli organi competenti.

Anche il direttore del servizio di cronometraggio per la manifestazione è al corrente dell'accaduto il signor Vincenzo Russo.

E' indispensabile inquadrare il comportamento del giovane nel momento immediatamente successivo alla gara.

La prova dei 400 mt. MX è di notevole impegno fisico; il ragazzo apprende, praticamente in tempo reale – mentre sta uscendo dall'acqua (è importante ricordare il fatto per cui in queste competizioni la partenza viene data con gli atleti della serie precedente ancora in acqua) – la squalifica e reagisce, come percepito dall'arbitro, "infastidito" per la sanzione tecnica subita.

Scaglia una sedia in terra, nella direzione dell'addetto al servizio di cronometraggio.

Non è chiaro se con l'intento di colpirlo; ma, universalmente riconosciuto il principio giuridico "in dubio pro reo", si soprassiede su quest' aspetto.

Ovverosia compie scientemente un gesto, chiaramente contrario al regolamento,

Gesto certamente inopportuno, forse trasportato dal nervosismo e dall'agitazione per il provvedimento subito.

In quel momento si deve cristallizzare l'azione e la situazione per meglio intendere come questo organo andrà a deliberare.

Il ragazzo è richiamato ad un comportamento maggiormente educato dalla cronometrista che lo invita semplicemente a raccogliere la sedia.

Nulla che il ragazzo accetti di fare.

Non contento risponde in maniera non educata all'addetta al servizio di cronometraggio, raccoglie le sue cose e ritorna sulla tribuna.

Il comportamento colposo è acclarato.

L'aggravante della reiterazione del non rispetto delle regole è evidente nel momento in cui decide di rispondere maleducatamente all'addetto al servizio di cronometraggio e permanere nel comportamento di non voler raccogliere la sedia.

Pochi elementi per quanto a possibili attenuanti da accordare al giovane.

La grave sanzione che scaturisce è figlia di un momento di furia accecante che neanche l'intervento esterno di una figura terza riesce a mitigare.

Quest'organo non può che prendere atto del grave comportamento e sanzionarlo senza alcuna riserva.

Sempre nel medesimo foglio guida a firma del Giudice Contarelli è altresì acclusa una relazione, a firma del vicepresidente del Comitato Regionale Cesare Pizzirani, presente in qualità di membro dell'organizzazione della manifestazione. Nella relazione venivano rappresentati comportamenti non consoni e non aderenti per quanto alla gestione, alla prevenzione della diffusione ed al contenimento dell'epidemia SARS-COVID19 nel cui testo viene rappresentato quanto segue:

Il sottoscritto Cesare Pizzirani, Vice-Presidente del CRER, presente in qualità di delegato rappresentante del comitato organizzatore, in data 07/02/2021 presso la Piscina Olimpionica dello Stadio di Bologna per la seconda giornata della seconda prova di qualificazione dei CRCVC, ha rilevato comportamenti contrari al regolamento, in riferimento all'inosservanza delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Rispetto alla giornata precedente, sulle tribune ho potuto constatare un buon

comportamento da parte degli atleti e della quasi totalità degli allenatori. Quasi totalità, in quanto il tecnico President Bologna, Luigi Ghini, ha mantenuto dal termine delle gare del settore femminile al termine delle gare del settore maschile, il medesimo comportamento della giornata precedente, con la mascherina sempre abbassata durante il riscaldamento e il successivo turno di gare.

Il comportamento di Luigi Ghini è stato notato anche dal Giudice Arbitro presente, Sig.ra Priscilla Contarelli, la quale è informata della segnalazione che avrei inviato al termine della manifestazione.

Cesare Pizzirani

Vice-Presidente Comitato Regionale Emilia-Romagna FIN

Premesso tutto quanto sopra, è indispensabile nuovamente richiamare quanto precedentemente già menzionato:

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all'ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara.

Gli atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall'impianto.

I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto.

E' ora necessario approfondire la dinamica che ha portato il consigliere Pizzirani a prendere la gravosa decisione per quanto alla richiesta di un allegato da inserire nel foglio guida del G.A. andando dunque a segnalare nuovamente il medesimo tecnico.

Il tecnico Luigi Ghini (tessera n. 112516) della società Pesident Nuoto Bologna, già destinatario di altro simile provvedimento emesso in pari data, si è inequivocabilmente, colposamente, nuovamente posto, oltre quelle che sono le indicazioni preventivamente inviate alle società.

Il Ghini già il giorno prima era stato più volte richiamato ai propri doveri per quanto all'indossare la mascherina.

Non si può in questa sede non ribadire quanto già precedentemente osservato, ovverosia il fatto per cui la norma precedentemente inviata dal Comitato Regionale alle società partecipanti, non assume solo carattere indicativo ma implicitamente, per tramite del Giudice Arbitro, e delle eventuali relazioni di comportamenti illeciti a

firma del comitato organizzatore o del gestore dell'impianto a quest'ultimo consegnato, carattere immediatamente, implicitamente sanzionatorio.

Carattere sanzionatorio implicitamente accettato al momento dell'iscrizione da parte della società di appartenenza ad una manifestazione che comporti particolari accorgimenti regolamentari e che demandi la sanzionabilità anche al Comitato Organizzatore (sempre per tramite di relazioni consegnate al G.A.).

Pertanto è incontrovertibile la condotta evidentemente inopportuna tenuta nel corso della manifestazione dal tecnico Ghini.

e, in considerazione delle considerazioni precedentemente esposte quest'organo è a

D E L I B E R A R E

per quanto al tecnico Luigi Ghini (tessera n. 112516) della società President Nuoto Bologna, alla luce di quanto precedentemente esposto, nuovamente acclamate le mancanze del tecnico Ghini, ritenuta nuovamente incontrovertibile la mancanza di collaborazione con il G.A. e con il responsabile della manifestazione Pizzirani, considerata l'aggravante del mancato rispetto delle specifiche indicazioni emanate dal Comitato Regionale Emilia Romagna (protocollo PS/mm n. 23 del 01/01/2021) giusto quanto previsto dall'Art. 54 comma 2 lettera F del regolamento di giustizia sportiva della Federazione Italiana Nuoto, quest'organo è ad irrogare al tecnico Luigi Ghini, della società Presidente Nuoto Bologna, la sanzione della sospensione tecnica per giorni 15 (quindici) solari consecutivi, da scontarsi al termine della delibera n. 3 di pari data, a far data dall'escussione della precedente sanzione disciplinare, scadente venerdì 12 marzo 2021, e dunque sino a tutto sabato 27 marzo 2021 compreso.

Per quanto all'atleta *OMISSIS* della società De Akker Team Bologna, acclarato il comportamento assolutamente contrario al regolamento tenuto dal giovane a seguito della comunicazione al microfono del provvedimento di squalifica subito, consistente nel triviale gesto compiuto, ritenute assolutamente prevalenti le circostanze aggravanti rispetto alla modesta, supposta, circostanza attenuante considerata, giusto quanto previsto dall'Art. 54 comma 2 lettera F del regolamento di giustizia sportiva della Federazione Italiana Nuoto, quest'organo è a comminare all'atleta *OMISSIS* della società De Akker Team Bologna la sospensione disciplinare per giorni 90 (novanta) consecutivi solari, a far data dalla notifica del presente provvedimento, (via PEC alla Società inviato in pari data) sino a martedì 11 maggio 2021 compreso

Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna